SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 27



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **25.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

   Senza limitare la generalità di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè altri diritti "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;

b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni altro titolo di credito nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonchè i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Con le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento ad essi inerente, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà stabilito sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese.

7. Il risarcimento comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di stabilire se tale esproprio, e ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonchè al fine di decidere tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.
Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Modalità dei Trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9

Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed una entità di una delle Parti, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10

Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12

Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

Articolo 13

Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 luglio millenovecentonovantasette in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purchè effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

Organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

I. la concessione di franchigie o di diritti su licenza;

II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutari;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di indagini di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali e ad altre manifestazioni promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospite;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue Agenzie o sue Rappresentanze) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. **Con riferimento all'Articolo 3**

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonchè altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati Terzi.

4. **Con riferimento all'articolo 5**

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonchè qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sarà considerata una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. **Con riferimento all'Articolo 9**

Ai sensi dell'Art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

TRADUZIONE

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 22 ottobre 2001 relativa alla modifica dell'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglati il 10 luglio 1997 con il seguente contenuto:

"ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglati a Roma il 10 luglio 1997 e di proporLe le seguenti modifiche al testo di tale Accordo:

Testo italiano

Art. 1. paragrafo 8, dove in italiano e' scritto:

"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che e' favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita."

Sostituire con:

"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita sia applicato il piu' favorevole."

Art. 5, paragrafo 7, linea 7, dove e' scritto:

"il risarcimento comprendere gli interessi"

Sostituire con:

"il risarcimento comprendera' gli interessi".

Art. 10, paragrafo 5, linea 3, dove sta scritto:

"spese per il proprio arbitrato"

Sostituire con:

"spese per il proprio arbitro".

Protocollo, prima parte, linea 1, dove e' scritto:

"Disposizioni Generali"

Sostituire con:

"1. Disposizioni Generali"

S.E. Alfredo Bastianelli
Ambasciatore d'Italia
LUANDA

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita'"
Sostituire con:
"cittadini dell'altra Parte Contraente (e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attivita' ".

Testo portoghese

Art.5, paragrafo 4, linea 1, dove e' scritto:
"1. Senza limitare la portata"
Sostituire con:
"4. Senza limitare la portata".
Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:
"una societa' di capitale straniero"
Sostituire con:
"una societa' con capitale straniero"
Protocollo, prima parte, paragrafo II, linea 1, dove e' scritto:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altri beni".
Sostituire con:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altre approvazioni"
Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte e dei membri delle loro famiglie che esercitino attivita'"
Sostituire con;
"cittadini dell'altra Parte (e dei membri delle loro famiglie) che esercitino attivita' ".
Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:
"entita' che abbia la sede nel territorio".
Sostituire con:
"entita' che abbia la sede principale nel territorio".
Art. 2, paragrafo 3, linea 1, dove in portoghese risulta:
"trattamento giusto ed eguale"
Sostituire con:
"trattamento giusto ed equo".

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi que entrera' in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997. "

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Angolano e' d'accordo con il contenuto della Lettera summenzionata.

Desidero ringraziarLa Signor Ambasciatore per la cortese attenzione e colgo l'occasione per esprimerLe I sensi della mia piu' alta considerazione.

Luanda, 16 luglio 2002

(firmato): Toko Serão

Vice Ministro delle Relazioni Esterne

(E' stato apposto il timbro a secco in uso presso quel Ministero)

TRADUZIONE

Prot. n. 1490
Luanda, 16 luglio 2002

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglato a Roma il 10 luglio 1997 e di proporLe le seguenti modifiche al testo di detto Accordo:

Testo italiano

Art. 1. paragrafo 8, dove in italiano e' scritto:

"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che e' favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita."

Sostituire con:

"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita sia applicato il piu' favorevole."

Art. 5, paragrafo 7, linea 7, dove e' scritto:

"il risarcimento comprendere gli interessi"

Sostituire con:

"il risarcimento comprendera' gli interessi".

Art. 10, paragrafo 5, linea 3, dove sta scritto:

"spese per il proprio arbitrato"

Sostituire con:

"spese per il proprio arbitro".

Protocollo, prima parte, linea 1, dove e' scritto:

"Disposizioni Generali"

Sostituire con:

"1. Disposizioni Generali"

S.E. Joao Bernardo de Miranda
Ministro delle Relazioni Esterne
della Repubblica di Angola
LUANDA

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita'"
Sostituire con:
"cittadini dell'altra Parte Contraente (e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attivita' ".

Testo portoghese

Art.5, paragrafo 4, linea 1, dove e' scritto:
"1. Senza limitare la portata"
Sostituire con:
"4. Senza limitare la portata".

Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:
"una societa' di capitale straniero"
Sostituire con:
"una societa' con capitale straniero"

Protocollo, prima parte, paragrafo II, linea 1, dove e' scritto:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altri beni".
Sostituire con:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altre approvazioni"

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte e dei membri delle loro famiglie che esercitino attivita'"
Sostituire con;
"cittadini dell'altra Parte (e dei membri delle loro famiglie) che esercitino attivita' ".

Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:
"entita' che abbia la sede nel territorio".
Sostituire con:
"entita' che abbia la sede principale nel territorio".

Art. 2, paragrafo 3, linea 1, dove in portoghese risulta:
"trattamento giusto ed eguale"
Sostituire con:
"trattamento giusto ed equo".

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi que entrera' in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997.

Con i sensi della mia piu' alta considerazione

(firmato) Amb. Alfredo Bastianelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4276):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 10 settembre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 e 30 ottobre 2003.

Relazione scritta presentata il 30 ottobre 2003 (atto n. 4276/A - relatore on. CALIGIURI).

Esaminato in aula il 27 novembre 2003 e approvato il 2 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2614):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 18 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0045

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. **388.**

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5.

Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

ALLEGATO 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

ALLEGATO 3

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
Terza giornata MODULO C		totale n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

ALLEGATO 4

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	a)Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro). b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.	
Terza giornata MODULO C		totale n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1)Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è il seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni generali).* — 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera *q)*, il datore di lavoro:

a) (Omissis);

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a)*;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;».

— Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«Art. 15 *(Pronto soccorso). — (Omissis).*

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni concerne: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

— Il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«Art. 26 *(Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).* — 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 393 *(Costituzione della commissione).* — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".

2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 394 *(Compiti della commissione)*. — 2. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera *g)*, n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera *a)*, è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), è il seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.

2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;

c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994;

d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996;

e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996;

f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996;

g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998;

h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998;

i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998;

l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), è il seguente:

«Art. 7 *(Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi)*. — 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:

a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;

b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;

c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10^{-6} grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera *f)*;

f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;

g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle

lettere precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;

h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:

1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;

2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;

3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;

4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;

5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;

6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio;

7) il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;

i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;

l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali;

m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:

1) lo scopo della prova;

2) la procedura della prova;

3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;

4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;

n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;

o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.».

— Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è il seguente:

«Art. 28 *(Impiego di categoria A).* — 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.

(Omissis).

Art. 33 *(Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi).* — 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».

— Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, concerne: «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concerne: «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: «Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali».

04G0046

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ospedaletti (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Flavio Parrini;

Considerato che, in data 21 novembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ospedaletti (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ospedaletti (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Flavio Parrini.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 652 Enti Locali del 12 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ospedaletti (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Remedello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Remedello (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Bonisoli Alquati;

Considerato che, in data 3 novembre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Remedello (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Bellissima è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Remedello (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Bonisoli Alquati.

Il citato amministratore, in data 3 novembre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 216/Area II/E.L. del 24 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Remedello (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmelo Bellissima.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00861

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Fauglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fauglia (Pisa), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fauglia (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore di Ciao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fauglia (Pisa), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 novembre 2003, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pisa ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 167/03 del 4 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fauglia (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Ciao.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Vista la richiesta della regione Calabria pervenuta con nota protocollo n. 32/04 del 9 gennaio 2004, con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 dicembre 2000 e 14 gennaio 2002, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato d'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in

ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la nota del Presidente della regione Lazio in data 19 novembre 2003, con la quale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza, nonché la successiva del 24 dicembre 2003 con cui si forniscono chiarimenti in ordine alle richieste formulate dal Dipartimento della protezione civile.

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 12 dicembre 2003;

Considerato che il Commissario delegato-presidente della regione Lazio sta provvedendo ad individuare i siti idonei alla localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale nel mese di luglio 2002 e dal conseguente Piano commissariale approvato il 15 giugno 2003;

Tenuto conto altresì che sono in corso le procedure di adeguamento delle discariche di tutte le categorie presenti nel territorio regionale alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 36 del 2003;

Considerato altresì che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto dal Presidente della regione Lazio Commissario delegato finalizzati a consentire il superamento della fase emergenziale nel corso del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonché la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea», così come integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3331 del 12 dicembre 2003;

Ritenuta la necessità, in termini di migliore tutela dell'interesse pubblico ambientale in un quadro armonico di competenze rispetto alle iniziative in corso, di divaricare le attribuzioni commissariali in materia di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione, tra i Commissari delegati presidente della regione Lazio e Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza nella regione Lazio è prorogato fino al 31 dicembre 2004, con conferma dei poteri al Presidente della regione Lazio - Commissario delegato, ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza n. 3283/2003, già attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato.

Con successiva ordinanza di protezione civile sono attribuite al Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato le necessarie risorse per fronteggiare tutti gli oneri connessi alla delocalizzazione definitiva dei predetti centri, da porre a carico sia dei fondi del Piano triennale tutela ambiente 1994 - 1996, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993, assegnati alla regione Lazio, che del bilancio regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00853

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre

2002, e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2003;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal Commissario delegato - Sindaco di Milano, per la realizzazione del sistema depurativo comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo;

Vista la richiesta del sindaco di Milano - Commissario delegato per la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano, di cui alla nota in data 14 novembre 2003;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 29 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00854

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti e iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1997, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti, interessato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999 del 15 dicembre 2000 e del 7 marzo 2002 con i quali, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Viste le note del 9 e 29 dicembre 2003, della Giunta della regione Lazio - ufficio del sub-commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato d'emergenza nel territorio della provincia di Rieti del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00855

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2003.

Collocazione nella posizione di ausiliaria degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

L'ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocato nella posizione di ausiliaria, è: Aprea Gennaro, generale brigata, nato il 24 marzo 1940 a Napoli in ausiliaria dal 1° aprile 2003, sede di servizio Cairo Montenotte.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: CASTELLI

04A00812

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 3674).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da € 50, dedicate a «L'EUROPA DELLE ARTI»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'oro da € 50, dedicate a «L'EUROPA DELLE ARTI», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Oro	50,00	28	900	1‰	16,129	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2004», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI».

sul rovescio: al centro in primo piano, opera di Bertel Thorvaldsen «La notte» inserita in un motivo grafico circolare; in tondo la legenda «EUROPA DELLE ARTI», in basso al centro la firma dell'artista «B. THORVALDSEN», all'esterno della cornice circolare in basso al centro «R» ed il valore «50 EURO», sulla destra, la firma dell'autore «MOMONI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00851

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'oro da € 20 dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 3677).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da € 20, dedicate a «L'Europa delle arti»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'oro da € 20, dedicate a «L'EUROPA DELLE ARTI», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Oro	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2004», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI».

sul rovescio: al centro in primo piano, rappresentazione del dipinto — olio su tela — «L'UOMO CON BOMBETTA» di Renè Magritte, in tondo legenda «EUROPA DELLE ARTI»; alla base dell'opera, la firma dell'artista «R. MAGRITTE», al centro in basso il valore «20 EURO», sotto «R» e firma dell'autore «MOMONI».

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle

finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00849

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006». (Decreto n. 3679).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 6 del 2 dicembre 2003 della Commissione permanente tecnico artistica concernente l'approvazione della coniazione della moneta d'oro, millesimo 2004, dedicata al Campionato Mondiale di Calcio 2006;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrativa del «Campionato Mondiale di Calcio 2006»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'oro da € 20, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Oro	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano al centro, elementi compositivi con rappresentazione del globo terrestre e pallone del calcio; legenda in semicerchio «2006 FIFA WORLD CUP GERMANY TM» in basso il nome dell'autore «MAURI»;

sul rovescio: in primo piano, interpretazione del «pollaiolo» da una incisione del 1600, dietro alla figura il giglio della città di Firenze; in alto in tondo la legenda «REPUBBLICA ITALIANA» in basso a sinistra il valore «20» e «R», a destra «euro» e l'anno di emissione «2004»; sotto in un cartiglio disposto a semicerchio, la scritta «CALCIO STORICO FIORENTINO»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00867

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006». (Decreto n. 3683).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano al centro, elementi compositivi con rappresentazione del globo terrestre e pallone del calcio; legenda in semicerchio «2006 FIFA WORLD CUP GERMANY TM» in basso il nome dell'autore «MAURI»;

sul rovescio: rappresentazione della storica piazza Santa Croce in Firenze tratta da una antica stampa; in alto in tondo legenda «REPUBBLICA ITALIANA», sotto il giglio fiorentino; «5 EURO» e «R»; al centro in primo piano, all'interno di un nastro, «CALCIO STORICO FIORENTINO», in basso in posizione centrale «SANTA CROCE» e l'anno di emissione «2004»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO ROVESCIO





Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00866

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative di «Genova capitale europea della cultura». (Decreto n. 3686).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative di «Genova capitale europea della cultura»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da € 10, celebrative di «Genova capitale europea della cultura» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano particolare di gruppo scultoreo di G. Pisano, dietro rosone della cattedrale di S. Lorenzo, a fianco rappresentazione della vela (navigazione), a sinistra elemento architettonico del chiostro di S. Andrea, con «violino scomposto» (manifestazioni paganiniane) in sottofondo elementi di fortificazione (in pianta) del Parco delle Mura. In tondo legenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso la firma dell'autore «COLANERI».

sul rovescio: al centro in primo piano rappresentazione della Lanterna, riproduzione della pianta portuale di Genova e dodici stelle in circolo, a simbolo dell'Europa; a destra particolare del Bigo (R. Piano); scritta in tondo «CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA» al centro «R», in basso a sinistra il valore «10 EURO», a destra la scritta «GENOVA» e l'anno di emissione «2004».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO ROVESCIO





Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00868

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia». (Decreto n. 3690).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 5, dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da € 5, dedicate ai «50 anni di trasmissioni televisive in Italia» — da inserire nelle serie speciali per collezionisti — da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro antenna della sigla «storica» di apertura e chiusura delle trasmissioni televisive RAI, a destra «50» logo dell'anniversario RAI. In tondo legenda «REPVBBLICA ITALIANA»; le date «1954 2004» centrate in alto; la firma dell'autore «U. PERNAZZA» a sinistra sopra tre elementi grafici in rappresentazione delle tre reti televisive;

sul rovescio: rielaborazione della sigla dell'Eurovisione del 1954, in tondo le dodici stelle a rappresentanza dell'Europa, al centro il logo RAI con la farfalla; sotto «5», «R» e la parola «EURO»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: CARPENTIERI

04A00865

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative dell'80º anniversario della morte di Giacomo Puccini. (Decreto n. 3697).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 10, commemorativa dell'80º anniversario della morte di Giacomo Puccini;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da € 10, commemorative dell'80º anniversario della morte di Giacomo Puccini, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro, ritratto di Giacomo Puccini con cappello, in tondo la legenda «REPUBBLICA ITALIANA» in basso a destra, la firma dell'autore «L. DE SIMONI».

sul rovescio: al centro in primo piano penna del compositore con elementi teatrali ed elementi musicali composti insieme alla firma di Giacomo Puccini. In alto «10 EURO» al centro in basso «1924 . 2004», sotto «R» e «GIACOMO PUCCINI»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00850

DECRETO 21 gennaio 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly». (Decreto n. 3703).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con la quale la commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di emissioni numismatiche millesimo 2004;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da € 5, celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano prospetto del Teatro alla Scala, sotto, la firma dell'autore «L. DE SIMONI», in alto un pettirosso su un ramo di pesco, dietro, in secondo piano, un cerchio a rappresentazione del sole, in tondo la legenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano raffigurazione del personaggio Madama Butterfly con elementi di richiamo alla cultura giapponese. In tondo in alto la legenda «MADAMA BUTTERFLY» al centro a sinistra «5» sotto «R» a destra «EURO», alla base del personaggio, rigo musicale con in mezzo una farfalla stilizzata, in tondo in basso le date «1904 . 2004»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00859

DECRETO 23 gennaio 2004.

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di suppporto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili, nonché l'art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari»;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 10, comma 6, in materia di forma ed efficacia del documento informatico, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, concernente «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche», che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, che detta le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ottico o altro tipo di supporto idoneo;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, in seguito denominata AIPA, si intende per:

a) «documento»: rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo;

b) «documento analogico»: si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro;

c) «documento analogico originale»: documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi;

d) «documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;

e) «documento informatico»: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

f) «firma elettronica»: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

g) «firma elettronica avanzata»: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

h) «firma elettronica qualificata»: firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

i) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

l) «certificato qualificato»: certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatore rispondente ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva;

m) «impronta»: sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash;

n) «funzione di hash»: funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali;

o) «evidenza informatica»: sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;

p) «riferimento temporale»: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più

documenti informatici; l'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;

q) «marca temporale»: evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale;

r) «processo di conservazione»: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001;

2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:

a) «documento statico non modificabile»: documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati;

b) «sottoscrizione elettronica»: apposizione della firma elettronica qualificata.

Art. 2.

Emissione, conservazione ed esibizione

1. Ai fini tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'emissione, la conservazione e l'esibizione di documenti, sotto forma di documenti informatici, nonché la conservazione digitale di documenti analogici avvengono in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, della deliberazione dell'AIPA del 13 dicembre 2001, n. 42, e secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane.

Art. 3.

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

1. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari:

a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;

b) sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;

c) sono esibiti secondo le modalità di cui all'art. 6;

d) sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici avviene mediante le modalità di memorizzazione previste al comma 1, lettera *d)*, e secondo il procedimento indicato nell'art. 3 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001 e termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001. Il processo di conservazione è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.

3. La riproduzione dei documenti informatici, su supporto idoneo, avviene secondo le modalità di cui all'art. 1, lettere *o)* e *p)* della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001.

Art. 4.

Conservazione digitale delle scritture contabili e dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari

1. Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. Il processo di conservazione di cui al comma 1 può essere limitato a una o piu tipologie di documenti e scritture analogici, purché sia assicurato l'ordine cronologico delle registrazioni e non vi sia soluzione di continuità per ogni periodo di imposta.

3. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali avviene secondo le modalità di cui al comma 1 e si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine.

4. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale.

Art. 5.

Comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari

1. Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle com-

petenti Agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

2. Con provvedimento le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare unitamente a quelli del precedente comma.

3. Le stesse Agenzie rendono disponibile per via telematica la ricevuta della comunicazione effettuata ed il relativo numero di protocollo.

Art. 6.

Esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il documento di cui all'art. 3 è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture, in caso di verifiche, controlli o ispezioni.

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Art. 7.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabiità dei dati memorizzati, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed è versata nei modi indicati nel comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A00915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 dicembre 2003.

Rettifica del numero massimo dei soci lavoratori, dipendenti da Cooperative Portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore delle pulizie per le Ferrovie dello Stato, ammessi per tutto l'anno 2003, al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e al trattamento di mobilità. (Decreto n. 33275).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003, anche in deroga alla normativa vigente;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si è convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificamente prevedendo la possibilità dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontare eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonché anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;

Visto l'impegno di Governo, assunto dal già nominato Sottosegretario al lavoro, on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione del suddetto accordo del 2 maggio 2002, a seguito di risposta a specifica interrogazione parlamentare;

Vista la nota in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli della rete ferroviaria italiana, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al numero dei soci lavoratori dipendenti da cooperative portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, con il quale, all'art. 2 i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative individuate dalla richiamata nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati ammessi, per tutto l'anno 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per un numero massimo di 150 unità;

Vista la nota n. 8578 del 27 ottobre 2003, con la quale il Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli ha precisato che, per mero errore materiale, è stato indicato non esattamente il numero dei lavoratori beneficiari dei predetti trattamenti, risultando viceversa interessati al trattamento di mobilità complessive 190 unità e interessati al trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà 1.150 unità, così come individuato negli elenchi allegati alla richiamata nota che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità e di Cassa integrazione guadagni straordinaria, così come individuato nell'art. 2 del sopracitato decreto interministeriale n. 32534 del 18 giugno 2003, in 190 unità interessate al trattamento di mobilità e 1.150 unità interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Ritenuto, tra l'altro, di apportare le conseguenti variazioni di spesa, così come definite all'art. 4, del soprarichiamato decreto interministenale n. 32534 del 18 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il numero massimo di 150 soci lavoratori, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, ammessi, per tutto l'anno 2003, in deroga alle normative vigenti in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, così come disposto dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, è rettificato in numero 190 unità interessate al trattamento di mobilità e in numero 1.150 unità interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, così come individuate negli elenchi allegati alla nota n. 8578 del 27 ottobre 2003 del Consorzio nazionale tra cooperative e portabagagli, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'onere complessivo previsto all'art. 4 del decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32534 del 18 giugno 2003, pari ad euro 13.000.000,00 è variato in euro 30.000.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 273

ALLEGATO

Elenco Cooperative Portabagagli Consorziate al Consorzio nazionale cooperative portabagagli
che hanno richiesto i benefici, per i soci lavoratori (legge n. 602/1970), di cui al decreto ministeriale n. 32534 del 18 giugno 2003

Soc. Cooperativa Portabagagli
e Manovalanza
Stazione F.S.
Via San Gerolamo, 41
Tel. 095/604606
ACIREALE (Ct) 95024
Pres. CAMILLA PRIMAVERA
Part.Iva : 00154940878

Coop.va CICA Service a r.l.
Piazza Acquaverde, 5
Tel. 010/252695
16126 GENOVA
Pres. LETTERIO ANCIONE
Part.Iva: 01321080994

Cooperativa "F.T.P."
Piazza Garibaldi
Stazione C.le
Tel. 0823/323427
CASERTA 81100
Pres. NICOLA IANNOTTA
Part.Iva : 00136230612

Coop.va Portabagagli "LABOR" S.r.l.
Corso A. Lucci, 137
Tel. 081/206701
NAPOLI 80142
Pres. STANISLAO BARONE
Part. Iva : 00302630637

Soc. Cooperativa di Lavoro
"Tirreno" S.r.l.
Via Aurelia Nord, 57
Tel. 0766/568234
CIVITAVECCHIA (Rm) 00053
Pres. ANGELO ARCIPRETE
Part.Iva : 00905341004

Soc.Cooperativa di Lavoro e Mutuo
Soccorso fra i Portabagagli della
Stazione C.le di Firenze
Interno Staz. F.S. S.M.Novella
(lato Via Alamanni)
Tel. 055/212319
FIRENZE 50123
Pres. DANILO ULIVI
Part.Iva : 00393930482

Cooperativa Portabagagli
Palermo C.le
Via Bernabei 19/A
Tel. 091/6816838
PALERMO 90145
Pres. SGROI ANTONINO
Part.Iva : 00113940829

Soc. Cooperativa Portabagagli
Staz. Napoli, Mergellina e C. Flegrei
Corso Arnaldo Lucci Varco FS
Tel. 081/5672431
NAPOLI 80142
Pres. GIOVANNI DELL'ANDRO
Part.Iva : 00298170630

Coop.va Portabag. e Servizi
"G.Mazzini" Stazione FS C.le
Tel. 085/4217568
PESCARA 65100
Pres. ANTONIO COLANGELO
Part.Iva : 00075140681

Coop.va Portabagagli Produzione e
Lavoro C.P.P.L. a r.l.
Via 2 Giugno, 31
Tel. 050/775045
CASCIAVOLA (Pi) 56023
Pres. OLIVIERO MACCHIA
Part.Iva : 00120020508

Soc. Coop.va Portabagagli a r.l.
Stazione Ferroviaria
Tel. 0931/61622
SIRACUSA 96100
Pres. ARMANDO GENOVESE
Part.Iva : 00040810897

Cooperativa Portabagagli alle
Stazioni di Roma
Via di Porta S.Lorenzo, 5
Tel. 06/4441033
ROMA 00185
Pres. FABIO DE IOANNON
Part. Iva: 00420910580

Soc. Cooperativa Fattorini
Stazioni P.N. e P.S. a r.l.
Via Assietta, 7
Tel. 011/531676
TORINO 10128
Pres. BERNARDO MILETTO
Part.Iva : 00507280014

Cooperativa Portabagagli Comp.le
"LA CAROVANA" S.c.a.r.l.
Viale Piave, 16
Tel. 045/8009105
VERONA 37135
Pres. SERGIO GROSSULE
Part. Iva : 00286850235

Cooperativa Portabagagli Facchini
Manovali e Affini "La Proletaria"
Via Stazione Vecchia, 15
Tel. 0965/752353
VILLA S. GIOVANNI (Rc) 89018
Pres. EGIDIO CHIRIACO
Part. Iva: 00087810800

CTR Cooperativa Trasportatori
Riuniti s.r.l.
Via E. Giafar Scalo FS
90124 - PALERMO
Part. Iva: 02568820829

Cooperativa fra Portabagagli
Nelle Stazioni di Genova S.C. a r.l.
Via Mura degli Zingari (Cancello)
TEL 010/261362
GENOVA 16126
Pres. VINCENZO RONDONI
Part.Iva : 00260120100

Cooperativa Compartimentale
Siciliana fra Portabagagli
Via Stefano Turr, 38
Tel. 091/6822122
PALERMO 90145
Pres. GIUSEPPE BARONE
Part. Iva: 00113930820

Cooperativa Portabagagli
Stazione Soc. Coop. A r.l.
Stazione Ferroviaria C.le
60126 – ANCONA
Part. Iva: 00076780428

Soc. Cooperativa Facchini
Portabagagli
Stazione Ferroviaria
60015 – FALCONARA (An)
Part. Iva: 00123920423

Cooperativa Portabagagli
"La Vigile"
Via Achille Montanucci, 15/a
00053 – CIVITAVECCHIA (Rm)

	SOCIETA'	SOLIDARIETA'			MOBILITA'	COLLOCAZIONE DEI CANTIERI
		Lavoratori	SOCI	TOT	TOT	
1	Soc. Cooperativa Portabagagli e Manovalanza Stazione F.S. Via San Gerolamo, 41-ACIREALE(CT) 95024 Part.Iva : 00154940878	15	6	21	8	SICILIA
2	Coop.va CICA Service a r.l. Piazza Acquaverde, 5 - 16126 GENOVA Part.Iva: 01321080994	30	120	150	5	LIGURIA
3	Cooperativa "F.T.P." Piazza Garibaldi Stazione C.le - 81100 CASERTA Part.Iva : 00136230612	0	14	14		CAMPANIA
4	Coop.va Portabagagli "LABOR" S.r.l. Corso A. Lucci, 137 - 80142 NAPOLI Part. Iva : 00302630637	2	34	36	10	CAMPANIA
5	Soc. Cooperativa di Lavoro "Tirreno" s.r.l. Via Aurelia Nord, 57- 00053 CIVITAVECCHIA (Rm) Part.Iva : 00905341004	5	75	80	8	LAZIO
6	Soc.Cooperativa di Lavoro e Mutuo Soccorso fra i Portabagagli della Stazione C.le di Firenze Interno Staz. F.S. S.M.Novella (lato Via Alamanni) FIRENZE 50123 Part.Iva : 00393930482	13	107	120	20	TOSCANA
7	Cooperativa Portabagagli Palermo C.le Via Bernabei 19/A - 90145 PALERMO Part.Iva : 00113940829	1	51	52	11	SICILIA
8	Soc. Cooperativa Portabagagli Staz. Napoli, Mergellina e C. Flegrei Corso Arnaldo Lucci Varco FS - 80142 NAPOLI Part.Iva : 00298170630	8	241	249	15	CAMPANIA
9	Coop.va Portabag. e Servizi "G.Mazzini" Stazione FS C.le PESCARA 65100 Part.Iva : 00075140681	21 4 0	0 0 35	21 4 35	7	ABRUZZO PUGLIA
10	Coop.va Portabagagli Produzione e Lavoro C.P.P.L. a r.l. Via 2 Giugno, 31-56023 CASCIAVOLA (Pi) Part.Iva : 00120020508	21	26	47	3	TOSCANA
11	Soc. Coop.va Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria SIRACUSA 96100 Part.Iva : 00040810897	0	16	16	3	SICILIA

12	Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma Via di Porta S.Lorenzo, 5 - 00185 ROMA Part. Iva: 00420910580	0	147	147	20	LAZIO
13	Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l. Via Assietta, 7 - 10128 TORINO Part.Iva : 00507280014	0	84	84	6	PIEMONTE
14	Cooperativa Portabagagli Comp.le "LA CAROVANA" S.c.a.r.l. Viale Piave, 16 - 37135 VERONA Part. Iva : 00286850235				5	VENETO
15	Cooperativa Portabagagli Facchini Manovali e Affini "La Proletaria" Via Stazione Vecchia, 15 - 89018 VILLA S.GIOVANNI (Rc) Part. Iva: 00087810800	5	21	26		CALABRIA
16	Cooperativa fra Portabagagli Nelle Stazioni di Genova S.C. a r.l. Via Mura degli Zingari (Cancello) - 16126 GENOVA Part.Iva : 00260120100	0	44	44	42	LIGURIA
17	Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli Via Stefano Turr, 38 - 90145 PALERMO Part. Iva: 00113930820	0 24	26 10	26 34	3 16	SICILIA
18	Cooperativa Portabagagli Stazione Soc. Coop. Ar.l. Stazione Ferroviaria C.le - 60126 ANCONA Part. Iva: 00076780428	38	56	94		MARCHE
19	Soc. Cooperativa Facchini Portabagagli Stazione Ferroviaria - 60015 FALCONARA (An) Part. Iva: 00123920423	19	26	45		MARCHE UMBRIA
20	Cooperativa Portabagagli "La Vigile" Via Achille Montanucci, 15/a 00053 CIVITAVECCHIA (Rm)				5	LAZIO
21	CTR Cooperativa Trasportatori riuniti s.r.l. Via E. Giafar Scalo FS - 90124 PALERMO Part. Iva : 02568820829	22		22	2	SICILIA
	TOTALI	**228**	**1139**	**1367**	**189**	

04A00917

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Antar», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che il sig. Antonio Tarolla nominato liquidatore a seguito di delibera di scioglimento volontario risulta essere deceduto;

Decreta

di nominare il dott. Torre Ferdinando residente in Roma, via Poggio Ameno n. 26, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Antar», con sede in Roma, costituita in data 14 luglio 1978, rogito notaio Elio Borromeo, rep. n. 31283 B.U.S.C. 24882/163912 codice fiscale n. 03248270583.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00716

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Valle Viola», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003.

Considerato che il sig. Riccardi Giovanni nominato liquidatore a seguito di delibera di scioglimento volontario risulta essere deceduto

Decreta

di nominare l'avv. Simonetti Adriano residente in Roma, via R. Bonghi n. 13/b, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa agricola «Valle Viola», con sede in Roma costituita in data 3 aprile 1981, rogito notaio G. Giorgi, rep. n. 33, B.U.S.C. 26483, codice fiscale n. 05065550583.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00717

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Sfinge», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 28 maggio 1999 - 20 dicembre 1999 - 22 luglio 2000 - 20 febbraio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Guido Tancredi;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 21 novembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Guido Tancredi;

Decreta

di nominare l'avv. Simonetti Adriano residente in Roma, via R. Borghi n. 13/b, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «La Sfinge», con sede in Roma costituita in data 7 maggio 1991, rogito notaio D. Gallelli, rep. n. 107157, B.U.S.C. 32839, codice fiscale n. 04111871002.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00718

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «ISO.MEC.», in Ardea.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che il sig. De Angelis Fortunato nominato liquidatore a seguito di delibera di scioglimento volontario risulta essere deceduto;

Decreta

di nominare il dott. Cucco Vincenzo residente in Roma, via Panama n. 74, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «ISO.MEC.», con sede in Ardea (RM) costituita in data 13 aprile 1989, rogito notaio F. Bartolomucci, rep. n. 134287, B.U.S.C. 31337, codice fiscale n. 03630981003.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00719

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eurogamma Service», in Monte Porzio Catone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione del 28 marzo 2001 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Sorci Franca;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Sorci Franca;

Decreta

di nominare il dott. Farina Vincenzo residente in Albano, via Tangenziale n. 3 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Eurogamma Service», con sede in Monte Porzio Catone costituita in data 9 luglio 1996 rogito notaio Pasquale Cordasco, rep. n. 68050, B.U.S.C. 34779, codice fiscale n. 05138121008.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00720

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Edilizio Casa Marzo 1979», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione del 1° giugno 2000, con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Salvatore Franco;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Salvatore Franco;

Decreta

di nominare il dott. Mini Paolo Maria residente in Roma, via Lucrezio Caro n. 63 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Consorzio Edilizio Casa Marzo 1979», con sede in Roma costituita in data 28 settembre 1979, rogito notaio Pietro Carusi, rep. n. 48598, B.U.S.C. 25449, codice fiscale n. 03710000583.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00721

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Regina Margherita», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione del 5 settembre 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Lorenti Garcia Gino;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Lorenti Garcia Gino;

Decreta

di nominare il dott. Cono Amabile residente in Roma, via A. Cervesato n. 28 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Regina Margherita», con sede in Civitavecchia, costituita in data 5 dicembre 1988, rogito notaio Mario Fea, rep. n. 10739, B.U.S.C. 31196, codice fiscale n. 03522461007.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00722

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Musa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 5 settembre 2000 - 10 marzo 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Tozzi Fausto;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Tozzi Fausto;

Decreta

di nominare il dott. Cucco Vincenzo residente in Roma, via Panama n. 74, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Musa», con sede in Roma costituita in data 21 febbraio 1991, rogito notaio D. Gallelli, rep. n. 105620, B.U.S.C. 32875, codice fiscale n. 04109991002.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00723

DECRETO 29 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «L'Insieme», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata;

Visto il parere espresso del comitato centrale per le cooperative - M.A.P. direzione generale per gli enti cooperativi, nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto dell'autorità ex art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «L'Insieme», con sede in Roma - costituita con rogito notaio Luigi Rossi, in data 6 maggio 1982 - rep. n. 10572 - reg. soc. n. 3686/82; tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 27190/191796.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00625

DECRETO 29 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Nova Lux», in Tivoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative - M.A.P. direzione generale per gli enti cooperativi, nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto dell'autorità ex art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Nova Lux» - con sede in Tivoli (Roma) - costituita con rogito notaio Valeria Sessano - in data 26 settembre 1996 - rep. n. 45980 - reg. soc. n. 1456079/96 - tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 34781.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00626

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Folder - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 giugno 2002 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Folder - società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Como (codice fiscale n. 01929780136), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Nicoletta Canepa, nata a Sestri Levante

(Genova) l'8 dicembre 1964, domiciliata in Milano, corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00857

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fibula - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campagnano di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fibula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagnano di Roma (Roma) (codice fiscale 05294431001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, ivi domiciliato in via Gregoriana n. 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00858

DECRETO 19 gennaio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Residence dei fiori», con sede in Padova, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo datata 10 dicembre 2003 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di quattro mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Residence dei fiori», con sede in Padova, sono prorogati fino al 30 aprile 2004.

Roma, 19 gennaio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00811

DECRETO 28 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Nuova Holding», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i successivi decreti del Ministro delle attività produttive in data 30 dicembre 2003 e 16 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour e Coloniale;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «S.p.a. Nuova Holding», a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Nuova Holding»;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Holding S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00971

DECRETO 28 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Hit», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003 e 16 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour e Coloniale;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale la S.p.a. Nuova Holding è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «S.p.a. Hit», a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della S.p.a. Hit;

Decreta:

Art. 1.

La «Hit S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il Ministro: Marzano

04A00972

DECRETO 28 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Hit International», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003 e 16 gennaio 2004 con i quali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour e Coloniale;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale la S.p.a. Nuova Holding è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «S.p.A. Hit International», a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della S.p.a. Hit International;

Decreta:

Art. 1.

La «Hit International S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il Ministro: Marzano

04A00973

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 gennaio 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «REVI. MAR S.n.c.», in Olbia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 marzo 2003, n. 199, con il quale è stata approvata la stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Olbia (Sassari), Zona industriale settore 5;

Vista l'istanza in data 10 novembre 2003 della stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Olbia (Sassari), Zona industriale settore 5, intesa ad ottenere l'approvazione dell'Amministrazione per la revisione di ulteriori dispositivi di sicurezza;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Cagliari con verbale in data 10 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Olbia (Sassari), Zona industriale settore 5.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 marzo 2003, n. 199, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

04A00863

DECRETO 5 gennaio 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «REVI. MAR S.n.c.», in Cagliari.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 marzo 2003, n. 198, con il quale è stata approvata la stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Cagliari, via delle Libellule n. 19;

Vista l'istanza in data 10 novembre 2003 della stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Cagliari, via delle Libellule n. 19, intesa ad ottenere l'approvazione dell'Amministrazione per la revisione di ulteriori dispositivi di sicurezza;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Cagliari con verbale in data 10 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Cagliari, via delle Libellule n. 19.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 marzo 2003, n. 198, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

04A00864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2004.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277, del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità nonché, per quanto concerne le varietà di specie agricole, il valore colturale e di utilizzazione, sono quelli stabiliti, per ciascuna specie, dalle direttive della Commissione numeri 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 6 agosto 1974 recante caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A00970

DECRETO 21 gennaio 2004.

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante «Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale (art. 3) è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2002 aggiungendo nuove specie ittiche, delle quali è stata segnalata la possibile o avvenuta commercializzazione in quest'ultimo caso con l'attribuzione di denominazioni provvisorie, come previsto dallo stesso decreto;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca che nella riunione del 2 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'attribuzione delle nuove denominazioni di cui all'elenco allegato;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuite le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche sotto indicate, che vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 27 marzo 2002.

Ordine proposta	Famiglia	Genere e specie	Denominazione
Perciformes	Lutjanidae	*Rhomboplites aurorubens*	Lutiano dorato
Perciformes	Lutjanidae	*Lutianus sanguineus*	Lutiano
Perciformes	Trichiuridae	*Trichiurus lepturus*	Pesce coltello
Siluriformes	Pangasiidae	*Pangasius micronemus*	Pangasio
Siluriformes	Pimelodidae	*Pseudoplatystoma fasciatum*	Pesce gatto sudamericano
Siluriformes	Clariidae	*Clarias gariepinus*	Pesce gatto africano
Veneroida	Veneridae	*Meretrix lyrata*	Vongola vietnamita
Veneroida	Veneridae	*Pitar rostrata*	Vongola uruguaiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

04A00813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'ufficio dell'A.C.I. di Aosta - pubblico registro automobilistico il 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

L'ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 19 dicembre 2003, n. 1653/pra, ha comunicato che al fine di consentire di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento di natura tecnica che non consentono la normale funzionalità operativa, l'ufficio di Aosta è chiuso al pubblico nella giornata del 2 gennaio 2004.

La Procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 26/03 del 30 dicembre 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2/2004 dell'8 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: MOLÈ

04A00820

DECRETO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli articoli numeri 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2282/03 del 22 dicembre 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell' A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 2 gennaio 2004 «per indifferibili attività tecniche di manutenzione e riallineamento delle basi-dati»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato il giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A00762

DECRETO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, agli articoli numeri 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2324/03 dell'8 gennaio 2004 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell' «A.C.I.-P.R.A.» di Trieste nel giorno 2 gennaio 2004 «per indifferibili attività tecniche di manutenzione e riallineamento delle base-dati»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato il giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A00763

DECRETO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2280/03 del 22 dicembre 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 2 gennaio 2004 «per indifferibili attività tecniche di manutenzione e riallineamento delle base-dati»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato il giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A00764

DECRETO 19 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 2295/03 del 22 dicembre 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 2 gennaio 2004 «per indifferibili attività tecniche di manutenzione e riallineamento della base-dati»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato il giorno 2 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 gennaio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A00765

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo nel giorno 2 gennaio 2004;

Motivazioni.

Gli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, rispettivamente con note prot. 1865 del 18 dicembre 2003, prot. 2489 del 24 dicembre 2003, prot. 1897 del 22 dicembre 2003 e prot. 2476 del 18 dicembre 2003, hanno comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 2 gennaio 2004 per consentire alla società ACI Informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati degli uffici stessi.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura, rispettivamente con note prot. 1/2165/24 del 18 dicembre 2003, prot. 1/2211/24 del 29 dicembre 2003, prot. 1/2185/24 del 29 dicembre 2003 e prot. 1/2166/24 del 19 dicembre 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 8 gennaio 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A00768

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2004.

Autorizzazione al «CAF FENALCA - Dipendenti e pensionati S.r.l.», di Napoli, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati. (Provvedimento n. 17/2004).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «CAF FENALCA - Dipendenti e pensionati» società a responsabilità limitata, con sede in Napoli, Piazza Bovio n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04631821214, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e da pensione, quale Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati, e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per il «CAF FENALCA - Dipendenti e pensionati S.r.l.», di Napoli, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summezionata società legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig.ra Lupo Albore Maria Grazia, nata a Castellammare di Stabia il 13 ottobre 1967.

Il socio unico del Caf FENALCA dipendenti e pensionati S.r.l. è la Federazione nazionale autonoma lavoratori commercianti e artigiani, in sigla FE.N.A.L.C.A., che ha sede in Napoli alla piazza Bovio n. 8.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha presentato copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 22 dicembre 2003, in Napoli, a rogito notaio Giovanni Cesaro n. 79982 di repertorio e n. 16688 di raccolta, registrato a Napoli il 22 dicembre 2003 ed il relativo statuto ad esso allegato;

b) ha interamente versato il capitale sociale pari ad € 51.700,00;

c) ha presentato la polizza assicurativa n. 37529547 stipulata in data 22 dicembre 2003 con la Unipol Assicurazioni, la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di € 1.500.000,00;

d) ha presentato la relazione tecnica sulle capacità operative del CAF;

e) ha presentato la certificazione del 17 dicembre 2003, protocollo n. 716, rilasciata dall'Ordine dei dottori commercialisti dell'Ordine di Torre Annunziata in merito all'iscrizione del dott. Coda Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia il 27 maggio 1963, al n. 205 ed all'inesistenza di provvedimenti disciplinari riferiti al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999;

f) ha presentato CD rom contenente l'elenco degli iscritti all'Associazione FE.N.A.L.C.A.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimente delle entrate, con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la societa richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei Centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati» nonché alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A00969

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 18 dicembre 2003.

Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 e prima ripartizione delle risorse. (Ordinanza n. A/1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Ritenuto di procedere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi in questione, evidenziando quelli gravemente danneggiati;

Preso atto, sulla base delle segnalazioni pervenute e delle verifiche effettuate, che i comuni colpiti sono Carrara, Fosdinovo, Massa e Montignoso di cui gravemente danneggiati i comuni di Carrara e Massa;

Preso atto che gli interventi posti in essere dagli enti locali per far fronte all'emergenza hanno comportato un impegno finanziario pari complessivamente a circa euro 18.663.000,00, di cui euro 163.000,00 per attività di primo soccorso della popolazione e euro 18.500.000,00 per la realizzazione dei lavori di somma urgenza finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità;

Considerato che sono ancora in corso gli accertamenti relativi all'ammontare degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati nelle attività di soccorso ai fini dei rimborsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2000;

Ritenuto di accantonare per il finanziamento di tali oneri l'importo complessivo di euro 17.000,00;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate sono di gran lunga inferiori alle spese sostenute per gli interventi sopra citati;

Ritenuto pertanto di procedere alla copertura integrale delle spese di primo soccorso e dei rimborsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2000 ed alla copertura parziale degli oneri relativi ai lavori di somma urgenza, fermo restando che la parte non finanziata sarà coperta con eventuali future risorse finanziarie assegnate al Commissario;

Preso atto che per quanto attiene la ripresa delle attività produttive è stata stipulata il 1° dicembre 2003 una convenzione fra la provincia di Massa Carrara, il comune di Massa, il comune di Carrara, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara e la regione Toscana per l'attivazione a favore delle imprese danneggiate di contributi in conto

interessi e per la prestazione di garanzia sussidiaria, tramite Fidi Toscana S.p.a., mediante conferimento di risorse proprie degli enti firmatari;

Preso atto che tale intervento non è assolutamente idoneo ad assicurare la ripresa delle attività produttive in rapporto all'ammontare dei danni subiti, ma che le risorse a disposizione del commissario non consentono per ora di attivare ulteriori forme di sostegno a favore delle medesime;

Considerato che sono ancora in vigore nel comune di Carrara provvedimenti sindacali di inagibilità totale di abitazioni adibite a residenza principale con conseguente evacuazione di circa 50 nuclei familiari, per un totale di oltre 100 persone;

Valutato di attivare iniziative di sostegno finanziario per tali nuclei familiari, nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione ed contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Ritenuto di destinare a tali iniziative la somma complessiva di euro 1.200.000,00, fermo restando che eventuali economie registrate saranno destinate all'integrazione dei rimborsi per i lavori di somma urgenza disposti dai comuni di Carrara e di Massa e dalla provincia di Massa Carrara;

Preso atto che le risorse a disposizione del commissario non consentono per ora di attivare ulteriori forme di sostegno a favore dei privati danneggiati;

Vista la relazione predisposta dall'ufficio regionale per la tutela del territorio di Massa Carrara in merito ai danni prodotti al reticolo idraulico, al sistema dei versanti e alle infrastrutture pubbliche, agli atti dell'ufficio commissariale;

Considerato che la giunta regionale con delibera n. 1077 del 20 ottobre 2003 ha già adottato le misure cautelari ai sensi dell'art. 12, legge regionale n. 5/1995 atte a garantire il non aumento di esposizione al rischio in relazione alle modifiche al sistema fisico indotte dall'evento calamitoso;

Ritenuto urgente e indifferibile avviare l'elaborazione di un programma di ripristino e messa in sicurezza del territorio colpito, da attuarsi per stralci funzionali in relazione alle disponibilità finanziarie, tenuto conto di quanto previsto dagli atti di pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui alle Linee guida approvate con delibera della giunta regionale Toscana n. 1077 del 20 ottobre 2003, come integrata, per il torrente Carrione, dal documento predisposto dall'Ufficio regionale tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara dall'allegato 2 alla presente ordinanza, da costruirsi sulla base di:

1) studi di fattibilità a scala di bacino e progetti preliminari elaborati secondo i criteri di cui alle Linee guida, tenuto conto degli studi esistenti opportunamente verificati in relazione all'evento del 23-24 settembre 2003;

2) indicazione degli interventi necessari in ciascun bacino;

3) indicazioni di priorità tenuto conto della necessità di garantire funzionalità delle risposte ad esigenze locali rispetto agli obiettivi di sicurezza dell'intera area;

Ritenuto di destinare risorse pari a euro 300.000,00 per lo sviluppo di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma d'interventi per il riequilibrio idrogeologico delle aree colpite da definire d'intesa con gli enti interessati;

Ritenuto in particolare di attivare da subito:

progetto preliminare per la messa in sicurezza del torrente Carrione, individuazione del piano di interventi e progettazione di quelli prioritari, per un importo di euro 150.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Carrara (escluse le aree dei bacini marmiferi), verifica delle pericolosità individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, per un importo di euro 40.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Massa con specifico riferimento alla situazione di Forno e del Bacino a monte, per un importo di euro 20.000,00;

Ritenuto di riservarsi la disponibilità della rimanente cifra di euro 90.000,00 per ulteriori esigenze derivanti anche dagli esiti degli studi in corso e dallo sviluppo delle progettazioni di cui sopra;

Ritenuto di avvalersi per la realizzazione di tali studi di soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3325/2003;

Preso atto che a seguito dell'evento e dei lavori di prima ripulitura dell'area colpita e dei corsi d'acqua interessati, il sindaco del comune di Carrara con ordinanza d'urgenza del 25 settembre 2003 ha disposto il depositi dei rifiuti in due aree rappresentate rispettivamente da un capannone chiuso ed impermeabilizzato in area Syndial (ex Enichem) e da un terreno impermeabilizzato all'interno della proprietà ASI;

Preso atto che per lo smaltimento di tali rifiuti è previsto un costo pari a euro 3 o 4 milioni, in relazione al tipo di intervento attivato;

Considerato che con nota n. 101/21182/10.3.2 del 9 settembre 2003 è stata richiesta al capo del Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente l'attivazione di specifici finanziamenti;

Valutato, nelle more delle verifiche circa l'effettiva attivazione di tali finanziamenti, di riservare la somma di euro 3 milioni per procedere allo smaltimento in questione;

Preso atto che, sulla base delle destinazioni e accantonamenti sopra precisati e ammontanti complessivamente a euro 4.680.000,00, restano a disposizione per il rimborso degli interventi di somma urgenza disposti dagli enti locali complessivamente euro 5.320.000,00;

Ritenuto di procedere alla prima e parziale copertura dei lavori di somma urgenza con le risorse sopra specificate, secondo i seguenti criteri, concordati con gli enti interessati:

rimborso a valere sulle attuali disponibilità a favore dei soli comuni di Carrara e di Massa;

riparto delle risorse tra i due comuni nelle seguenti misure percentuali rispetto all'ammontare delle suddette risorse: comune di Carrara 90%, comune di Massa 10%;

Sentiti gli enti locali interessati;

Ordina:

1. Di individuare ai sensi dell'art. 1, primo comma, ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 quali comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 quelli di Carrara, Fosdinovo, Massa e Montignoso, di cui gravemente danneggiati i comuni di Carrara e di Massa.

2. Di prendere atto degli interventi di somma urgenza finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità disposti dai comuni di Carrara e di Massa e dalla provincia di Massa e Carrara, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Di riservare la somma complessiva di euro 180.000,00 al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione (quantificati in euro 163.000,00) nonché al rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2000 in corso di accertamento e provvisoriamente quantificati in euro 17.000,00.

4. Di destinare la somma complessiva di euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione ed contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali.

5. Di destinare risorse pari a euro 300.000,00, per lo sviluppo di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma d'interventi per il riequilibrio idrogeologico delle aree colpite da definire d'intesa con gli enti interessati, di cui:

a) euro 210.000,00 per la redazione dei seguenti progetti:

progetto preliminare per la messa in sicurezza del torrente Carrione, individuazione del piano di interventi e progettazione di quelli prioritari, per un importo di euro 150.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Carrara (escluse le aree dei bacini marmiferi), verifica delle pericolosità individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, per un importo di euro 40.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Massa con specifico riferimento alla situazione di Forno e del bacino a monte, per un importo di euro 20.000,00;

b) euro 90.000,00 per ulteriori esigenze derivanti anche dagli esiti degli studi in corso e dallo sviluppo delle progettazioni di cui sopra.

6. Di stabilire che i progetti dovranno essere redatti sulla base delle linee guida allegate alle misure cautelari di cui alla D.G.R.T. n. 1077 del 20 ottobre 2003 integrate per il torrente Carrione, con il documento predisposto dall'ufficio regionale tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara, allegato *A* al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

7. Di accantonare in attesa degli specifici finanziamenti richiesti, la somma di euro 3.000.000,00 all'intervento di smaltimento dei rifiuti depositati in base all'ordinanza del sindaco di Carrara del 25 settembre 2003 in due aree rappresentate rispettivamente da un capannone chiuso ed impermeabilizzato in area Syndial (ex Enichem) e da un terreno impermeabilizzato all'interno della proprietà ASI.

8. Di destinare la restante quota della risorse messa a disposizione dal commissario dall'ordinanza n. 3325/2003 pari a euro 5.320.000,00 alla parziale copertura delle spese per interventi di somma urgenza disposti dagli enti locali come segue:

a) il 90% dell'importo a favore del comune di Carrara;

b) il 10% dell'importo a favore del comune di Massa.

9. Di riservarsi di procedere alla copertura della restante quota e degli interventi disposti dalla provincia di Massa Carrara nonché all'attivazione delle altre iniziative previste dall'ordinanza n. 3325/2003 per il superamento dell'emergenza subordinatamente alla assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

10. Di riservarsi di adottare gli specifici provvedimenti per dare attuazione alle linee di intervento sopra individuate e in particolare:

disposizioni per 1a concessione di contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati e per favorire il rientro nelle abitazioni di residenza;

disposizioni per la realizzazione degli studi di cui al punto 5 nonché individuazione dei relativi soggetti attuatori;

disposizioni per la rendicontazione delle spese sostenute di cui è disposto il finanziamento ai sensi della presente ordinanza.

11. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di cui al punto 1 e alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 dicembre 2003

Il commissario delegato: FRANCI

04A00734

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2004.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati aggiornato alla data del 2 gennaio 2004. (Deliberazione n. 14401).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera 12070 del 21 luglio 1999 con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre 1999, n. 13988 del 18 marzo 2003 e n. 14098 del 28 maggio 2003 con le quali è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 con la quale è stata adottata, tra l'altro, una comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Considerato l'avviso favorevole espresso dalla Banca d'Italia, con nota del 17 aprile 2003, in relazione all'inserimento dei sistemi di scambi organizzati gestiti da MTS S.p.a., Bloomberg Tradebook Europe LTD e E-MID S.p.a.;

Considerato l'avviso favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 4 agosto 2003, in relazione all'inserimento del sistema di scambi organizzati gestito da Brokertec Europe Ltd;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 2 gennaio 2004».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 22 gennaio 2004

Il presidente: CARDIA

ELENCO DI SISTEMI SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2004

	denominazione società	denominazione SSO
1	ABAXBANK SPA	EX.T.R.A. - WINANCE
2	BANCA 121- PROMOZIONE FINANZIARIA SPA	
3	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	
4	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL	
5	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCARL	
6	BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
7	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA	
8	BANCA APULIA SPA	
9	BANCA ARDITI GALATI SPA	
10	BANCA ATESTINA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
11	BANCA BIPIELLE ADRIATICO SPA	
12	BANCA BOVIO CALDERARI SPA	
13	BANCA C. STEINHAUSLIN & C. SPA	
14	BANCA CABOTO SPA	RETLOTS EXCHANGE
15	BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA SPA	
16	BANCA CARIME SPA	
17	BANCA CARIPE SPA	
18	BANCA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA	
19	BANCA CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA	
20	BANCA CASSA RISPARMIO DI TORTONA SPA	
21	BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
22	BANCA CESARE PONTI SPA	
23	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA SCARL	
24	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCARL	
25	BANCA CREMONESE DI CREDITO COOPERATIVO - CASALMORANO SCARL	
26	BANCA CRV-CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	
27	BANCA DEL CENTROVENETO-CREDITO COOPERATIVO - LONGARE SCARL	
28	BANCA DEL FUCINO SPA	
29	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA	
30	BANCA DEL MONTE DI FOGGIA SPA	
31	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	
32	BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA	
33	BANCA DEL PIEMONTE SPA	
34	BANCA DEL VENEZIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
35	BANCA DELLA BERGAMASCA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
36	BANCA DELLA CAMPANIA SPA	
37	BANCA DELLA TUSCIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
38	BANCA DELLA VALLE D'AOSTA SPA	
39	BANCA DELL'ADDA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
40	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA	
41	BANCA DELLE MARCHE SPA	
42	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA	
43	BANCA DI ANCONA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
44	BANCA DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
45	BANCA DI BOLOGNA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	

	denominazione società	denominazione SSO
46	BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
47	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI -CREDITO COOPERATIVO SCARL	
48	BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SCARL	
49	BANCA DI CIVIDALE SPA	
50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABBRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO SCARL	
51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SCARL	
52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA SCARL	
53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL	
54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI -TERRA DI BARI SCARL	
55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SCARL	
56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SCARL	
57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA SCARL	
58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGRO BRESCIANO SCARL	
59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA-ALZATE BRIANZA SCARL	
60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA SCARL	
61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-BANCA PREALPI SCARL	
62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO SCARL	
63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCARL	
64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SCARL	
65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SCARL	
66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SCARL	
67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCARL	
68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO SCARL	
69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SCARL	
70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCARL	
71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCARL	
72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SCARL	
73	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCARL	
74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA SCARL	
75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCARL	
76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SCARL	
77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SCARL	
78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO - CREVALCORE SCARL	
79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCARL	
80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL	
81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL	
82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCARL	
83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI SCARL	
84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCARL	
85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL	
86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SCARL	
87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SCARL	
88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCARL	
89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON SCARL	
90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SCARL	

	denominazione società	denominazione SSO
91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SCARL	
92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL	
93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCARL	
94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA	
95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL	
96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SCARL	
97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.GIORGIO E MEDUNO SCARL	
98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SCARL	
99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SCARL	
100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO SCARL	
101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO DI ALCAMO SCARL	
102	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO SCARL	
103	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FENIS-NUS E ST.MARCEL SCARL	
104	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SCARL	
105	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCARL	
106	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA BARIANO E COLOGNO AL SERIO SCARL	
107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE - ROVIGO SCARL	
108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCARL	
109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RECANATI E COLMURANO SCARL	
110	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARIA ASSUNTA - ADRIA SCARL	
111	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO - MARTELLAGO SCARL	
112	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCO SCARL	
113	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SESTO S.GIOVANNI SCARL	
114	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO SCARL	
115	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO SCARL	
116	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SCARL	
117	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA SCARL	
118	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) SCARL	
119	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO SCARL	
120	BANCA DI FORLI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
121	BANCA DI IMOLA SPA	
122	BANCA DI LEGNANO SPA	
123	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL	
124	BANCA DI PALERMO SPA	
125	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SCARL	
126	BANCA DI PIACENZA SPA	
127	BANCA DI ROMA SPA	
128	BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
129	BANCA DI SASSARI SPA	
130	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA	
131	BANCA DI VALLE CAMONICA SPA	
132	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO - CADIDAVID SCARL	
133	BANCA DI VITERBO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
134	BANCA FARNESE SCARL	
135	BANCA FIDEURAM SPA	

	denominazione società	denominazione SSO
136	BANCA FINECO SPA	BONDS ON LINE
137	BANCA GENERALI SPA	
138	BANCA IMI SPA	IMI DIRECT
139	BANCA INTESA SPA	SSO DI PRONTI CONTRO TERMINE
140	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA	
141	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
142	BANCA MEDIOLANUM SPA	
143	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	
144	BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO	
145	BANCA NUOVA SPA	
146	BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
147	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	
148	BANCA POPOLARE CREDI EURONORD -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
149	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCARL	
150	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCARL	
151	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCARL	
152	BANCA POPOLARE DEL MATERANO SPA	
153	BANCA POPOLARE DEL TRENTINO SPA	
154	BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
155	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SPA	
156	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCARL	
157	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL	
158	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL	
159	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	
160	BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA	
161	BANCA POPOLARE DI AUGUSTA SPA	
162	BANCA POPOLARE DI BARI	
163	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	
164	BANCA POPOLARE DI CORTONA SCARL	
165	BANCA POPOLARE DI CREMA	
166	BANCA POPOLARE DI CREMONA SCARL	
167	BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA	
168	BANCA POPOLARE DI INTRA	
169	BANCA POPOLARE DI LAJATICO	
170	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA	
171	BANCA POPOLARE DI LODI SPA	
172	BANCA POPOLARE DI LUINO E DI VARESE SPA	
173	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL	
174	BANCA POPOLARE DI MILANO	PANIERE "BPM"
175	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA	
176	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	
177	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	
178	BANCA POPOLARE DI S.FELICE SUL PANARO	
179	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	
180	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	

	denominazione società	denominazione SSO
181	BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCARL	
182	BANCA POPOLARE DI TODI SPA	
183	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	
184	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	
185	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL	
186	BANCA POPOLARE S. ANGELO SCARL	
187	BANCA POPOLARE UDINESE SPA	
188	BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL	
189	BANCA POPOLARE VESUVIANA	
190	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	
191	BANCA ROMAGNA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO	
192	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	
193	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOPERATIVO CANICATTI'	
194	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO	
195	BANCA SELLA SPA	
196	BANCA TOSCANA SPA	
197	BANCA VALORI SPA	
198	BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SCARL	
199	BANCAPERTA SPA	
200	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA	
201	BANCO DI BRESCIA SPA	
202	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA	
203	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	
204	BANCO DI SARDEGNA SPA	
205	BANCO DI SICILIA SPA	
206	BANCO POPOLARE DI VERONA E DI NOVARA SPA	
207	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCARL	
208	BIVERBANCA-CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	
209	BLOOMBERG TRADEBOOK EUROPE LTD. (*)	BLOOMBERG TRADEBOOK SYSTEM
210	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
211	BROKERTEC EUROPE LTD (*)	
212	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	
213	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI SPA	
214	CASSA DI RISPAMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	
215	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO SPA	
216	CASSA PADANA- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
217	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SCARL	
218	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SCARL	
219	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCARL	
220	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCARL	
221	CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SCARL	
222	CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO - CAINES SCARL	
223	CASSA RAIFFEISEN LANA SCARL	
224	CASSA RAIFFEISEN MERANO SCARL	
225	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCARL	

	denominazione società	denominazione SSO
226	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCARL	
227	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - CARISPAQ	
228	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA	
229	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERCAS	
230	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT	
231	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	
232	CASSA RISPARMIO DI LORETO SPA - CARILO	
233	CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	
234	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	
235	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA	
236	CASSA RISPARMIO DI BRA SPA	
237	CASSA RISPARMIO DI CARPI SPA	
238	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA	
239	CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA	
240	CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	
241	CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	
242	CASSA RISPARMIO DI FANO SPA - CARIFANO	
243	CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - CARIFERMO	
244	CASSA RISPARMIO DI FERRARA SPA	
245	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA	
246	CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	
247	CASSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA	
248	CASSA RISPARMIO DI LUCCA SPA	
249	CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA SPA	
250	CASSA RISPARMIO DI ORVIETO SPA	
251	CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA	
252	CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	
253	CASSA RISPARMIO DI PISA SPA	
254	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	
255	CASSA RISPARMIO DI PRATO SPA - CARIPRATO	
256	CASSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	
257	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA	
258	CASSA RISPARMIO DI RIMINI SPA	
259	CASSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA	
260	CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	
261	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO SPA	
262	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	
263	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA	
264	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	
265	CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO	
266	CASSA RURALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA SCARL	
267	CASSA RURALE ALTA VAL DI FIEMME-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
268	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
269	CASSA RURALE ALTO CHIESE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
270	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA-CR.COOPERATIVO	

	denominazione società	denominazione SSO
271	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA STRIGNO TELVE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
272	CASSA RURALE D'ANAUNIA-CR.COOPERATIVO	
273	CASSA RURALE DEL CREMASCO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
274	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
275	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
276	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
277	CASSA RURALE DI ARCO - GARDA TRENTINO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
278	CASSA RURALE DI BOLZANO SCARL	
279	CASSA RURALE DI BRENTONICO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
280	CASSA RURALE DI FOLGARIA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
281	CASSA RURALE DI GIOVO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
282	CASSA RURALE DI LEDRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
283	CASSA RURALE DI LIZZANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
284	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE ADIGE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
285	CASSA RURALE DI MOENA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
286	CASSA RURALE DI PINZOLO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
287	CASSA RURALE DI QUADRA-FIAVE'-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
288	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
289	CASSA RURALE DI ROVERETO SCARL	
290	CASSA RURALE DI SALORNO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
291	CASSA RURALE DI SAONE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
292	CASSA RURALE DI SCURELLE-CR.COOPERATIVO SCARL	
293	CASSA RURALE DI SOPRAMONTE	
294	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
295	CASSA RURALE DI TRENTO-CR.COOPERATIVO SCARL	
296	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON-CR.COOPERATIVO SCARL	
297	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
298	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CR.COOPERATIVO SCARL	
299	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO-CR.COOP. SCARL	
300	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES-CR.COOPERATIVO SCARL	
301	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA-CR.COOPERATIVOSCARL	
302	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
303	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CR.COOPERATIVO SCARL	
304	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CRED. COOPER.	
305	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - CRED. COOPER. SCARL	
306	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
307	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
308	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S.GIOVANNI ROTONDO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
309	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
310	CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
311	CASSA RURALE PERGINE - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
312	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
313	CASSA RURALE TIONE RAGOLI E MONTAGNE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
314	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO	
315	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	

	denominazione società	denominazione SSO
316	CASSA SAN GIACOMO SPA	
317	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO	
318	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
319	CREDICOOP LOMBARDO-CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE LOMBARDO	
320	CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI	
321	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON EUROPE LTD	
322	CREDITO ARTIGIANO SPA	
323	CREDITO BERGAMASCO SPA	
324	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE-CREDIBO SCARL	
325	CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO GARDA SCARL	
326	CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO ARL	
327	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SCARL	
328	CREDITO EMILIANO - CREDEM SPA	
329	CREDITO SICILIANO SPA	VETRINA TITOLI
330	CREDITO VALTELLINESE SCARL	
331	DEUTSCHE BANK SPA	
332	E-MID SPA (*)	E-MIDER
333	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA	
334	FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE	
335	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA	
336	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
337	MPS FINANCE BANCA MOBILIARE SPA	DE@LDONE TRADING
338	MTS SPA (*)	BONDVISION
339	NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA	
340	RASBANK SPA	
341	ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO	
342	SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI	
343	SAN PAOLO - IMI	
344	SIMGEST SPA	
345	TEMEX SPA	TEMEX.IT
346	TLX SPA	EUROTLX
347	UNIBANCA SPA	
348	UNICREDIT BANCA MOBILIARE SPA	BLOOMBERG TRADING SYSTEM
349	UNIPOL BANCA SPA	
350	VENETO BANCA - CREDITO COOPERATIVO	

(*) sistema di scambi organizzati di cui all'art. 78, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998

04A00848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Pipe Brebbia S.r.l., in Brebbia, ad istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati, per la distribuzione a destinazioni in esenzione d'imposta.

Con decreto direttoriale n. 2003/55045 COA/CDF del 15 dicembre 2003 la soc. Pipe Brebbia S.r.l. di Brebbia (Varese) è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati, per la distribuzione a destinazioni in esenzione d'imposta, in Brebbia (Varese) - via Piave, 21 - Cod. Accisa VAT00008O.

04A00968

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2468
Yen giapponese	132,13
Corona danese	7,4491
Lira Sterlina	0,68500
Corona svedese	9,1640
Franco svizzero	1,5621
Corona islandese	86,78
Corona norvegese	8,7640
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,213
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,36
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6653
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,7403
Leu romeno	40659
Tallero sloveno	237,4000
Corona slovacca	40,750
Lira turca	1673475
Dollaro australiano	1,6198
Dollaro canadese	1,6546
Dollaro di Hong Kong	9,6923
Dollaro neozelandese	1,8514
Dollaro di Singapore	2,1193
Won sudcoreano	1461,87
Rand sudafricano	8,7615

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01042

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Europolis - Salone delle tecnologie per vivere la città», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Europolis - Salone delle tecnologie per vivere la città», che avrà luogo a Bologna dal 4 al 6 febbraio 2004.

04A00819

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budesonide Thesis»

Estratto decreto A.I.C. n. 607 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BUDESONIDE THESIS, nelle forme e confezioni: «50 mcg spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml, «100 mcg spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Thesis S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 2, c.a.p. 20146, Italia, codice fiscale 07742340156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mcg spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 035310010 (in base 10), 11PLFU (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via B. Quaranta, 12 (tutte).

Composizione: 1 ml di spray nasale, sospensione contiene:

principio attivo: budesonide 1 mg;

eccipienti: glucosio anidro 47,5 mg; cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12,5 mg; potassio sorbato 1,2 mg; polisorbato 80 0,25 mg; disodio edetato 0,1 mg; acido cloridrico quanto basta a 4,5 ph; acqua depurata quanto basta a 1 ml;

confezione: «100 mcg/dose spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 035310022 (in base 10), 11PLG6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via B. Quaranta, 12 (tutte).

Composizione: 1 ml di spray nasale, sospensione contiene:

principio attivo: budesonide 2 mg;

eccipienti: glucosio anidro 47,5 mg; cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12,5 mg; potassio sorbato 1,2 mg; polisorbato 80 0,25 mg; disodio edetato 0,1 mg; acido cloridrico quanto basta a 4,5 ph; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riniti allergiche stagionali, riniti perenni allergiche e non allergiche. Trattamento della poliposi nasale. Profilassi delle recidive della poliposi nasale dopo polipectomia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atrasi»

Estratto decreto n. 625 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATRASI nelle forme e confezioni: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Turati n. 3, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 09575490157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 035349012 (in base 10), 11QSJN (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio n. 11 (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: atracurio besilato 25 mg;

eccipienti: acido benzenesolfonico; acqua per prep. iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 035349024 (in base 10), 11QSK0 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio n. 11 (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: atracurio besilato 50 mg;

eccipienti: acido benzenesolfonico; acqua per prep. iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Atrasi» è un bloccante neuromuscolare non depolarizzante altamente selettivo, da utilizzare in anestesia per facilitare l'intubazione tracheale e per ottenere il rilasciamento muscolare in un vasto ambito di procedure chirurgiche che lo richiedono e nella ventilazione controllata. Esso è anche indicato per facilitare la ventilazione controllata in pazienti ricoverati presso unità di terapia intensiva. «Atrasi» è inoltre idoneo per il mantenimento del rilasciamento muscolare durante l'intervento di taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tanipec»

Estratto decreto n. 610 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, n. 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01135800769:

medicinale: TANIPEC.

Confezione A.I.C. n. 035013010 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale (sospesa),

è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, Alanno Scalo, Pescara, con codice fiscale n. 00556960375.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adesipress TTS»

Estratto decreto n. 611 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965:

medicinale: ADESIPRESS TTS.

Confezioni:

A.I.C. n. 028054017 - «1» 2 sistemi transdermici 2,5 mg + 2 adesivi;

A.I.C. n. 028054029 - 2 sistemi tts-2 + 2 adesivi,

è ora trasferita alla società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in loc. Prulli, 103/C, Reggello, Firenze, con codice fiscale n. 00421210485.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zepelindue»

Estratto decreto n. 612 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in loc. Prulli 103/C, Reggello, Firenze, con codice fiscale n. 00421210485:

medicinale: ZEPELINDUE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028508036 - 10 bustine lav. vag. 500 mg/10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028508048 - 20 capsule 320 mg;

A.I.C. n. 028508051 - 10 supposte 160 mg;

A.I.C. n. 028508063 - schiuma 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028508075 - 10 supposte pediatriche 60 mg;

A.I.C. n. 028508087 - 10 supposte pediatriche 30 mg;

A.I.C. n. 028508099 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028508101 - «1,6% collutorio» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 028508137- flacone gocce uso orale 30 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede in via San Martino, 12 - 12/A, Milano, con codice fiscale n. 00791570153, con variazione della denominazione in: ABACUS.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anecodal»

Estratto decreto n. 618 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Serpero S.p.a., con sede in viale Maino, 40, Milano, con codice fiscale n. 00826830150:

medicinale: ANECODAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028901015 - 20 compresse 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028901027 - 20 bustine 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028901039 - sospensione 20 mg/ml 200 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società Robin S.r.l., con sede in piazzale Durante Francesco, 11, Milano, con codice fiscale n. 06013710154.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salocef»

Estratto decreto n. 622 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 03363740659:

medicinale: SALOCEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 035285030 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile im ev» 1 flacone 1 mg + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 035285042 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina;

A.I.C. n. 035285055 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 2 g + 1 fiala 10 ml,

è ora trasferita alla società New Research S.r.l., con sede in piazza Don Luigi Sturzo, 34, Aprilia, Latina, con codice fiscale n. 01759860594.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxicam»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 772 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: ARTROXICAM:

«30 capsule 20 mg» - A.I.C. n. 025554027;

«10 supposte 20 mg» - A.I.C. n. 025554039;

«crema 1% 50 g» - A.I.C. n. 025554041.

Variazione di A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Con riferimento alla domanda di codesta società del 13 novembre 2003 di cui all'oggetto, si comunica che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alla corrispondenza degli stessi alla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 178/1991, articoli 8, 9 e 12, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, all'autorizzazione all'immissione in commercio sono riportate le modifiche di seguito indicate:

I lotti delle confezioni della specialità «Artroxicam», 30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025554027; «Artroxicam», 10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025554039; «Artroxicam», crema 1% 50 g - A.I.C. n. 025554041, prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 178 del 13 giugno 2003, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00756

REGIONE SICILIANA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Banco di Sicilia

Si comunica l'avvenuta iscrizione, nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, presso la segreteria generale della Presidenza della regione Siciliana, della Fondazione Banco di Sicilia che ha incorporato con atto di fusione del notaio Ugo Serio in Palermo n. 63465, repertorio del 4 dicembre 2003, la Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane.

04A00822

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Athena Coop. sociale - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Maniago, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4068 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Athena Coop. sociale - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Maniago, costituita il 13 giugno 1997, per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1.

04A00821

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tehnocoop soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4071 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Tehnocoop soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 18 febbraio 1997, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Trento, n. 13.

04A00823

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4070 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Tecno soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 27 aprile 2001, per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6.

04A00824

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Mestieri Piccola soc. coop. a r.l.», in Tavagnacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4065 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Edil Mestieri Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Tavagnacco, costituita il 14 agosto 1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio, n. 8.

04A00825

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Blu Piccola soc. coop. sociale a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4064 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Blu Piccola soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine, costituita il 15 settembre 1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6.

04A00826

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Canguro soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4066 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Il Canguro soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 23 ottobre 1995, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, via Angiolina, n. 10.

04A00827

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4067 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 giugno 2002, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza, n. 1.

04A00828

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4133 del 29 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto, costituita il 16 dicembre 1994, per rogito notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

04A00829

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4063 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 ottobre 1970, per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria, n. 7.

04A00831

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperservizi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Monfalcone

Con deliberazione n. 4069 del 19 dicembre 2003 la giunta regionale ha nominato il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9, liquidatore della cooperativa «Coopservizi soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Monfalcone, in sostituzione del sig. Alfredo Rinaldi.

04A00830

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicati relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchi	Ragione sociale	Sede
158 BZ	Atelier Jacobs di Jacobs Kirsten	39055 - Laives via San Giacomo n. 105

Si rende noto che la ditta «Goldstube Sas di Furlan Alfred & C.», con sede a 39017 Scena - via Scena n. 16, già assegnataria del marchio di identificazione 103 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo di 2a grandezza reso inservibile dall'uso.

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
097 BZ	Goldschmiede R.D. di Depellegrin Renato	39100 Bolzano

04A00869 - 04A00818 - 04A00817

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Cancellazione di impresa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi per cessata attività.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 , del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna di tutti i punzoni in sua dotazione.

Impresa «Il Talismano di Freddi Nicola», con sede in Reggio Emilia, via S. Pietro Martire n. 6/E, con numero caratteristico - 71 RE.

04A00860

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso relativo al «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce e dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (delimitazione delle aree in dissesto)».

Si comunica che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 12/2003 del 31 luglio 2003 ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce e dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Delimitazione delle aree in dissesto)».

Si comunica altresì che il suddetto Progetto di variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi indicate nel B.U.R. Piemonte (Parte I e II) n. 2 del 15 gennaio 2004 e sono disponibili per la consultazione, con le modalità indicate nel medesimo B.U.R. citato, fino alla scadenza del termine di quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A00814

Avviso relativo al «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del Torrente Chisola».

Si comunica che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 13/2003 del 31 luglio 2003 ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del Torrente Chisola».

Si comunica altresì che il suddetto Progetto di variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi indicate nel B.U.R. Piemonte (Parte I e II) n. 2 del 15 gennaio 2004 e sono disponibili per la consultazione, con le modalità indicate nel medesimo B.U.R. citato, fino alla scadenza del termine di quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A00815

Avviso relativo al «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo».

Si comunica che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 14/2003 del 31 luglio 2003 ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in Comune di Verolengo».

Si comunica altresì che il suddetto Progetto di variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi indicate nel B.U.R. Piemonte (Parte I e II) n. 2 del 15 gennaio 2004 e sono disponibili per la consultazione, con le modalità indicate nel medesimo B.U.R. citato, fino alla scadenza del termine di quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A00816

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401027/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

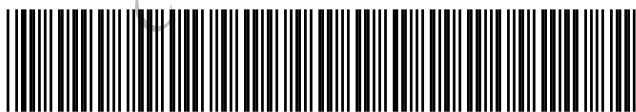
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



45-410100040203

€ **0,77**